

Disponibile online il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica

Pubblicato il [modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica](#), di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (decreto-legge Sud).

Pertanto, da oggi **12 giugno al 12 luglio 2024** i soggetti interessati possono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Soggetti beneficiari

Il [Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: recante: «Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli»](#), evidenzia che possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile** adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle **zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania,**

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo previsto all'art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. **Sono escluse dall'applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà**, come definite all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza **si tiene conto del codice attività, di cui alla tabella ATECO 2024**, da indicare nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica approvato con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024](#), riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un

progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, **realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024**, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.

Sono esclusi dall'agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione **non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.**

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod.civ.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni di euro**. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. **Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.**

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell'impresa ed entità dell'investimento.

In particolare, il credito di imposta è determinato:

- nella misura del **40% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**;
- nella misura del **30%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Basilicata, Molise e Sardegna**;
- nella misura massima, **rispettivamente del 50% e del 40%**, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli **investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna**;
- nella misura del **15%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle **zone assistite della regione Abruzzo** indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Procedura di accesso al credito di imposta

Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Modalità di fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

È cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della

loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

Ai fini del riconoscimento del credito, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev'essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.

L'accesso al regime di semplificazione procedimentale dell'autorizzazione unica, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d'imposta.

Fonte: Struttura di Missione ZES UNICA – Presidenza del Consiglio dei Ministri – sito web: <https://strutturazes.gov.it/it/credito-di-imposta/>

Vedi anche:

Credito d'imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura